AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 tramite RDO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento servizio di pulizia ed igiene ambientale da effettuarsi presso le sedi di Bari e Matera della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio.

FAQ DEL 11/11/2019

Costi della manodopera.

Quesito: quanto incide sull'importo a base d'asta il servizio di igiene ambientale (derattizzazione, disinfestazione, ecc)?

Risposta: L'incidenza del servizio di igiene ambientale sull'importo a base d'asta è ampiamente descritta nei capitolati prestazionali di entrambi i lotti, segnatamente al comma 9 dell'art. 7 e comma 2 dell'art. 9.

Quesito: i costi della manodopera da Voi stimati sono da considerare incomprimibili o è possibile calcolare l'offerta economica sulla base delle tariffe orarie applicate alla Ns. Impresa?

Risposta: Il costo complessivo del personale, **ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice degli Appalti**, è stato stimato sulla base del monte ore totale previsto e del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi, come determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.04.2014 (con riferimento al 2° e 3° livello di un operaio al mese di luglio 2013). Pertanto l'offerta economica deve essere calcolata esclusivamente sulla base delle tariffe previste dal predetto decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.04.2014.

Garanzia fideiussoria

Quesito: Si deve allegare la polizza fideiussoria sotto forma di copia informatica sottoscritta da notaio che ne attesta l'autenticità?

Risposta: NO. La garanzia provvisoria, ove fosse costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, tra le altre cose, dovrà:

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (vedasi punto 7 a pag. 12 del Disciplinare di gara);

Inoltre, la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (vedasi quintultimo capoverso a pag. 12 del Disciplinare di gara)

Quesito: Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, al punto 11 del disciplinare viene citato che, in caso di partecipazione per entrambi i lotti, potrà essere presentata un'unica cauzione. Con quale modalità? La somma degli importi riferita ai due lotti oppure l'importo del lotto più alto?

Risposta: l'operatore economico potrà presentare una garanzia unica, versando la somma degli importi previsti per i due lotti indicati al punto 1) dell'art. 11 del disciplinare di gara, purché nella medesima siano elencati specificamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Quesito: Per il lotto n. 1: € 116.000,00 (euro centosedicimila/00); Per il lotto n. 2: € 38.000,00 (euro trentottomila/00). Deve essere inteso nel triennio per un unico lavoro o dato dalla somma di più commesse ? stessa domanda vale anche per il punto b)

Risposta: L'importo previsto per ciascun lotto di cui al **punto a)** dell'art. 8.3 del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità tecnica professionale) deve essere inteso anche come somma di più commesse, purché:

- ciascuna commessa non sia inferiore ad un anno;
- ed almeno una di esse non deve essere inferiore all'importo previsto per ciascun lotto al **punto b)** del citato art. 8.3.

Relazione tecnica

Quesito: Si chiede se la relazione tecnica debba essere redatta entro un limite massimo di 20 pagine come indicato a pag. 26 di 36 del disciplinare oppure entro i termini (12 pagine, 53 righe) come indicato a pag. 27 di 36 del disciplinare ART. 17.

Risposta: La risposta è stata già fornita con faq pubblicate il giorno 17/10/2019. Ad ogni buon conto si riporta di seguito, la risposta fornita: "*La elazione dovrà essere prodotta in formato pdf redatta in forma chiara e sintetica, in non più di 12 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4*. ***DEVE PERCIÒ INTENDERSI ANNULLATA*** *la parte del disciplinare in cui è previsto che l'offerta tecnica sia "non superiore a 20 cartelle dattiloscritte, formato A4".*

Nel conteggio delle facciate non sono incluse copertine, sommari ed indici"

Subappalto

Quesito: Nel disciplinare di gara, al punto 10 viene indicato che il subappalto si può autorizzare nella misura massima del 30%. In considerazione dell'entrata in vigore della legge sbloccacantieri la percentuale di subappalto si è innalzata al 40% quindi quale dobbiamo considerare?

Risposta: Il subappalto può essere autorizzato nella misura massima del 30%. La norma, infatti, prevede un limite massimo (*40%)* entro cui la stazione appaltante può decidere nell'ambito della sua discrezionalità.

Quesito: Inoltre sempre in virtù della stessa legge c'è stata l'abrogazione dell'indicazione della terna dei subappaltatori invece nel disciplinare a pag. 20 viene richiesta: possiamo ometterla?

Risposta: Nel precisare che fino al 31 dicembre 2020, è sospesa – non abrogata - l'applicazione della norma che disponeva l'obbligo di indicare, nel momento di presentazione dell'offerta, la terna di nominativi di sub-appaltatori, si comunica che anche per la gara in questione viene meno tale obbligo ed i relativi adempimenti in capo a ciascuna impresa previsti a pag. 20 del disciplinare di gara.

Di conseguenza, nessuna esclusione sarà applicata in caso di mancata indicazione della terna dei subappaltatori e degli adempimenti previsti in capo a ciascuna impresa subappaltatrice.

Resta fermo, ad ogni modo, l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 105 del Codice degli appalti secondo cui la verifica del possesso dei requisisti di moralità ex art. 80, sarà effettuata al momento del deposito del contratto di subappalto nei termini e secondo le modalità previsti ai sensi del comma 7 del precitato art. 105, ivi compresa la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, da rendere sempre ai sensi del comma 7.